



**COMUNE  
DI CERVIA**

**STAFF SEGRETARIO GENERALE**  
**Servizio: RISORSE UMANE**

Proposta n. 11772 del 28/11/2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1694 del 28/11/2017**

**OGGETTO:**

**QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.**

Visti:

- la Delibera di C.C. n. 39 del 14.09.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e la Delibera di C.C. n. 64 del 20.12.2016 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la Delibera di C.C. n. 71 del 20.12.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs 267/2000;
- la Delibera di G.C. n. 58 del 28.03.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019;

Considerato che :

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal Dlgs 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto della disponibilità economico-finanziaria dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22/04/2004 che disciplinano la costituzione delle "risorse decentrate", destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, suddivise in due categorie:
  - risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di competenza dirigenziale, le quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste dal CCNL;
  - risorse variabili, aventi carattere di eventualità e di variabilità, annualmente modificabili e di competenza dell'organo politico che formula direttive delineando gli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative nei contratti decentrati, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

Premesso che:

- il D.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
  - A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento delle spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....”.
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;
- l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: “Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”;
- l'art. 23 del d.lgs. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017 che prevede:
  - al comma 2 che “A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato”.
  - Al comma 3 che. “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”

Vista la bozza di quantificazione del fondo risorse decentrate 2017 allegata alla presente (ALLEGATO A) da cui si evince che:

- l'importo totale è pari ad € 1.055.487,92 di cui la parte stabile costituita ai sensi dei contratti collettivi e dell'art 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 25/05/2017 per € 798.345,78 e parte variabile è pari ad € 177.657,57 che, sommati ad ulteriori voci di alimentazione del fondo, non soggette a decurtazione ai sensi della circolare della Ragioneria dello stato n. 35596 del 15/04/2016, come quelle previste dall'art 15 del CCNL 01/04/1999 (sponsorizzazioni, risparmi

straordinario 2016, somme non utilizzate fondo anno precedente) e dai piani di razionalizzazione ai sensi dell'art.16 del DL. 98/2011 convertito in Legge 111/2011, ammonta a complessivi € 257.142,14;

- il fondo 2017 rispetta sia per la parte variabile che per la parte stabile del fondo 2016 come previsto dal citato art 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 25/05/2017 essendo non superiore alle corrispondenti voci del fondo 2016: il fondo 2016 costituito con determina n.1771 del 14/12/2016 è pari ad € 1.041.996,63 di cui € 798.345,78 per la parte stabile e € 177.657,57 oltre a ulteriori voci di alimentazione del fondo, non soggette a decurtazione per la parte variabile;
- il totale degli incrementi disposto dalla Giunta comunale con delibera n. 125 del 04/07/2017, comprensivi del progetto di miglioramento dei servizi della polizia municipale, ammonta a € 268.278,55 (€ 74.431,67+ € 78.563,54+ € 73.136,00+€ 42.147,34);

Dato atto che solo solo successivamente alla sottoscrizione definitiva del contratto si potrà costituire formalmente il fondo con determina dirigenziale con la quale si darà dettagliata descrizione e contezza del rispetto delle regole contrattuali nazionali e della legge nonché definizione dell'esatta imputazione nel bilancio, in coerenza con i principi del bilancio armonizzato e previa verifica del rispetto, per ogni anno di applicazione, delle disposizioni dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm, in materia di contenimento della spesa di personale.

Che tuttavia si rende necessario quantificare il fondo salario accessorio al fine di consentire al collegio dei revisori di esprimere parere sulla preintesa firmata il 25/10/2017 e in attesa di adottare determina dirigenziale per la corretta imputazione delle somme al bilancio.

.....

Dato atto che il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2016 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2017 e che nell'anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno ritenere che anche nel 2017 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Dato atto che

Per quanto riguarda la **parte stabile**:

1. è stata conteggiata la retribuzione individuale di anzianità (RIA) e assegni personali acquisiti al fondo a seguito della cessazione del personale dal 2000 al 20156. L'importo complessivo è pari a € 82.818,13.
2. non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

per quanto riguarda la **parte variabile**

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 125 del 04/07/2017 avente ad oggetto linee di indirizzo in ordine alla contrattazione e agli incrementi di parte variabile del fondo 2017, ha approvato gli incrementi di parte variabile ai sensi degli articoli 15 comma 2, comma 5 del CCNL 1999 e art 16 del DL. 98/2011 convertito in Legge 111/2011, nel rispetto dell'art 1 comma 557 legge 296/2006 così come così come modificato dall'art. 1 comma 557 e 557 quater legge 296/2006 (così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010 e dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014), per il quale l'Ente deve assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (L. 114/2014);

- tali incrementi sono stati legati ad obiettivi, piani e progetti approvati con la suddetta delibera, sviluppati dai Dirigenti/responsabili di servizio nell'ambito delle indicazioni fornite e degli obiettivi come definiti nei principali strumenti programmatici dell'Ente (DUP e PEG) e rispettando le caratteristiche della vigente normativa, dei disposti contrattuali ed alla luce degli orientamenti espressi da Aran, Rgs e FP.

- Il Nucleo di valutazione, con verbale n. 2 del 21/04/2017, ha espresso parere positivo in merito alla somma che, stanziata ai sensi dell'art 15 comma 2 del CCNL 1999, può essere utilizzata per integrare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2017 ed in merito all'impostazione metodologica dei piani di miglioramento e razionalizzazione, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di indicatori di risultato e la rendicontazione dei suddetti piani e la possibilità di collegare ad essi l'incentivazione del personale attraverso l'integrazione del fondo risorse decentrate.

- Gli importi, derivanti dai suddetti incrementi, saranno liquidati nel corso del 2018 a titolo di compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi, previa rendicontazione dei risultati raggiunti e verifica reale dei risparmi conseguiti, in base agli indicatori inseriti nei singoli progetti e previa

certificazione del Nucleo di Valutazione;

- inoltre transitano dal fondo proveniente da altri capitoli di bilancio, ai sensi dell'art 15 comma 1 lett. K risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ad esempio incentivi per la cosiddetta progettazione interna ex art. 93 del d.lgs. 163/2006 e i nuovi incentivi per funzioni tecniche (ai sensi della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 7/2017 del 06/04/2017), somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT, indennità di ordine pubblico corrisposta al personale di polizia municipale per servizi di durata pari o superiore alle 4 ore, richiesti con ordinanza del Questore, per somme destinate all'avvocatura interna a titolo di compensi professionali per cause vinte sia con spese a carico di controparte sia con spese compensate, incentivi per recupero evasione ICI e compensi per contenzioso tributario.

Dato atto altresì che delle risorse inserite nella parte variabile:

sono incluse all'interno del tetto del fondo 2016:

- i progetti triennali di miglioramento ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01/01/1999 (incentivazione della performance) costituiti da 15 schede predisposte dai diversi settori dell'Ente e lo schema di riepilogo indicante i valori dei singoli progetti come meglio descritti e quantificati nell'allegato 1 al presente atto, nella misura massima di € 78.563,54;
- il progetto di miglioramento dei servizi del settore della Polizia Municipale ai sensi dell'art 15 comma 5, del CCNL 01/01/1999 pari a € 42.147,34, approvato con delibera di giunta comunale n. 59 del 19/04/2016;
- le risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1999 nella misura massima dell'1,2% del monte salari 1997 pari a € 74.431,67, previa certificazione dei risultati ottenuti con gli specifici obiettivi di qualità del Peg;
- le risorse da incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 15 c.1 lett. K del CCNL 01/01/1999) che, alla luce di varie interpretazioni delle Corti dei conti e della Ragioneria generale dello Stato sono da considerare all'interno del tetto 2016 e che il Dirigente del servizio risorse umane procederà a quantificare;

non sono incluse nel tetto del fondo 2016:

- il piano triennale di razionalizzazione redatto ai sensi dell'art 16 del DL 98/2011 costituito da 10 schede predisposte dal servizio controllo di gestione in collaborazione con i diversi servizi dell'ente, indicanti risparmi derivanti dai singoli piani, nella misura di € 73.136,00, che verranno rendicontati a consuntivo con apposite schede.
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera m), CCNL 1° aprile 1999, le somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad euro 18,30, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 1° aprile 1999;
- le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della legge 449/1997 per euro 2.250,00;
- ai sensi art. 15 comma 1 lett c le somme non utilizzate nel fondo dell'anno precedente con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari pari a euro 4.080,27.

Dato atto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così costituito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

Dato atto conclusivamente che la determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2017, viene quantificata in un ammontare complessivo pari ad **euro 1.055.487,92** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017", allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Vista la proposta della Responsabile del procedimento;

Verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

### **DETERMINA**

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si ritiene interamente richiamato:

- Di quantificare l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate anno 2017, per un ammontare pari a €. **1.055.487,92** derivante dall'applicazione delle previsioni degli articoli 31 e

32 CCNL del 22/04/2004, e nel rispetto dell'art 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, come meglio specificato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale alla presente;

- Di rinviare a successiva determina dirigenziale l'esatta imputazione delle somme al bilancio in coerenza con i principi del bilancio armonizzato;
- di riservarsi di riquantificare il fondo del salario accessorio entro l'anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito.

Segretario Generale

Alfonso Pisacane / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*